

CAMERA DEI DEPUTATI

N. XV-bis

—
(Documento)

PROGETTO DI BILANCIO

DELLE

SPESE INTERNE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1920-21

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

nell'adunanza del 2 luglio 1920

PRESENTATO ALLA CAMERA DAGLI ONOREVOLI QUESTORI

(SIPARI e PADULLI)

nella tornata del 2 luglio 1920.



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
1920

Regolamento interno degli Uffici della Camera

Ufficio di Presidenza.

Art. 1.

Il Presidente è il capo supremo di tutti i servizi.

I Vice Presidenti avranno le funzioni loro delegate di volta in volta dal Presidente.

I Segretari ed i Questori rappresentano il Presidente nei singoli servizi affidati alla loro vigilanza.

Art. 2.

Il Presidente ripartisce la sovrintendenza sui servizi: tra gli Onorevoli Segretari, quelli compresi nel Segretariato generale; tra gli Onorevoli Questori, quelli di Questura.

La Biblioteca è posta sotto la direzione della Commissione nominata al principio di ogni sessione, in applicazione dell'articolo 147 del Regolamento della Camera.

Art. 3.

Al Consiglio di Presidenza compete di deliberare sopra ogni materia relativa all'ordinamento di tutti i servizi della Camera, approvare il Conto consuntivo ed il Bilancio preventivo delle spese prima della presentazione alla Camera, ordinare preventivamente le spese di carattere straordinario, ed autorizzare complessivamente gli storni di somma da un capitolo all'altro del bilancio, nonchè i prelevamenti dal fondo di riserva e casuali.

Il Segretario generale ed il Direttore degli Uffici di Questura possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Presidenza con voto consultivo.

Art. 4.

Le spese straordinarie possono essere deliberate con provvedimento d'urgenza dagli Onorevoli Questori; non potranno però eccedere per ogni singolo lavoro la somma di lire 3,000, e complessivamente nell'esercizio finanziario la somma di lire 30,000.

Per ogni spesa straordinaria d'urgenza non sarà preso alcun impegno definitivo senza previa autorizzazione del Presidente.

Art. 5.

Al Consiglio di Presidenza, salvo il disposto degli articoli 140 e 144 del Regolamento della Camera, spettano pure le nomine di tutto il personale della Camera, previa deliberazione se debbano farsi a scelta, o per concorso, o per chiamata diretta, a termini dell'articolo 25, nonchè i collocamenti a riposo e le misure disciplinari, salvo il disposto dell'articolo 35.

Le proposte relative alle nomine per concorso saranno presentate da speciali Commissioni composte, secondo l'Ufficio cui si tratti di provvedere, degli Onorevoli Segretari sovrintendenti al

particolare servizio, o degli Onorevoli Questori, o dei Commissari della Biblioteca e del rispettivo capo di servizio, sotto la presidenza del Presidente o di un Vice Presidente da lui di volta in volta delegato.

Le nomine per chiamata diretta dovranno essere deliberate dal Consiglio di Presidenza col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

Distribuzione dei servizi.

Art. 6.

I servizi della Camera sono così ripartiti:

- 1° Segretariato generale;
- 2° Redazione dei Verbali;
- 3° Uffici di Questura;
- 4° Biblioteca.

Segretariato generale.

Art. 7.

Il Segretariato generale comprende:

- a) Segreteria ed Archivio;
- b) Revisione e Stenografia;
- c) Statistica legislativa.

Art. 8.

Il Segretario generale assiste il Presidente nella preparazione dei lavori per le sedute della Camera; prepara le comunicazioni che il Presidente deve fare alla Camera e tiene a disposizione di lui i documenti che possano essere richiesti nel corso delle discussioni. Apre la corrispondenza diretta alla Presidenza ed alle Commissioni e la distribuisce agli Uffici competenti, trasmettendo loro gli ordini del Presidente. Provvede inoltre agli speciali incarichi affidatigli dal Regolamento della Giunta delle elezioni.

Sottopone alla firma del Presidente la corrispondenza del Segretariato generale. Ha la custodia dell'archivio segreto della Camera, giusta le norme stabilite dal Consiglio di Presidenza. Conserva sotto la personale sua responsabilità i verbali dei Consigli di Presidenza e dei Comitati segreti, curandone la trascrizione in appositi registri con indice alfabetico e analitico delle deliberazioni, e comunica agli altri Uffici autonomi le deliberazioni che rispettivamente li riguardano. Dirige, coadiuvato dai Capi degli Uffici dipendenti, i servizi compresi nel Segretariato generale.

In caso di assenza o impedimento ne fa le veci il Capo dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 9.

La Segreteria provvede:

1° alla stampa dei disegni di legge e dei documenti; distribuzione agli Uffici della Camera ed alle Giunte; vigilanza degli incarti e dei verbali delle Commissioni ed esecuzione delle loro deliberazioni e pubblicazione delle notizie parlamentari;

2° alla compilazione della seconda parte dell'ordine del giorno delle sedute della Camera; stampa degli emendamenti e trascrizione dei disegni di legge approvati dalla Camera e firmati dal Presidente;

3° al ricevimento degli incarti elettorali, alla prima revisione e classificazione dei verbali e dei documenti annessi, al ricevimento ed alla registrazione delle proteste e dei documenti relativi, alla compilazione dei quadri riassuntivi dei risultati delle elezioni ed alla preparazione dei lavori della Giunta per la verifica dei poteri, tenendo conto delle variazioni nelle categorie dei Deputati impiegati;

4° alla assistenza dei Comitati inquirenti sulle elezioni e delle Commissioni d'inchiesta nominate dalla Camera;

5° alla classificazione delle petizioni, loro distribuzione e preparazione dei lavori della Giunta permanente;

6° alla conservazione delle schede dei Deputati, autenticazione delle firme, opzioni, dimissioni e congedi, ed elenchi dei Deputati;

7° al protocollo di tutte le lettere di competenza del Segretariato generale, registrate per numero, data, provenienza e sunto di contenuto.

Art. 10.

L'Archivio provvede:

1° alla conservazione degli atti elettorali e degli atti legislativi delle precedenti legislature;

2° alla distribuzione ai Deputati dei disegni di legge, delle relazioni, dei documenti, dei resoconti e della *Gazzetta Ufficiale*;

3° alla conservazione dei processi verbali delle sedute, dei testi di legge, delle petizioni e degli omaggi;

4° agli scambi internazionali degli atti parlamentari.

Art. 11.

L'Ufficio di Revisione e Stenografia provvede:

1° a rivedere e curare la stampa dei resoconti stenografici delle sedute nel più breve termine possibile, e, in ogni caso, non oltre i tre giorni, procedendo, in caso di inosservanza del termine, alla pubblicazione delle bozze rivedute dall'ufficio;

2° alla compilazione e pubblicazione del resoconto sommario;

3° alla compilazione degli indici parziali delle sedute e dell'indice generale per sessione dei discorsi, secondo il nome degli oratori.

Art. 12.

L'Ufficio di Statistica legislativa provvede:

1° alla compilazione e pubblicazione del resoconto dei lavori legislativi;

2° alla redazione del dizionario legislativo che contenga, in raggruppamento sintetico per materia, lo svolgimento di tutta l'azione legislativa di ciascuna sessione, contenuta nei disegni di legge, nelle relazioni, nelle mozioni, nelle interrogazioni e interpellanze, nei discorsi parlamentari, con particolare riguardo a quanto rifletta il diritto pubblico interno;

3° alla pubblicazione dell'indice nominativo compilato dall'Ufficio di Revisione, completato di tutte le altre notizie sul lavoro legislativo di ogni singolo Deputato.

Art. 13.

I Revisori e Stenografi possono essere chiamati dal Segretario generale, nei periodi in cui la Camera non siede, a prestare l'opera loro presso altri Uffici da lui dipendenti.

È in facoltà del Segretario generale di assegnare i singoli funzionari del Segretariato generale a quegli Uffici che gli sembrino opportuni.

Redazione dei Verbali.

Art. 14.

L'Estensore dei Verbali, nominato a norma dell'articolo 140 del Regolamento della Camera, redige:

1° i processi verbali delle pubbliche sedute;

2° i testi delle deliberazioni della Camera;

3° la prima parte del fascicolo dell'ordine del giorno.

Degli Uffici di Questura.

Art. 15.

Il Direttore degli Uffici di Questura dirige i servizi amministrativi della Camera.

Art. 16.

L'Ufficio di Questura provvede:

- 1° alla preparazione dei Conti consuntivi e dei Bilanci preventivi della Camera;
- 2° alla tenuta dei libri e dei registri di contabilità;
- 3° alle richieste di fondi al Tesoro secondo il bilancio votato;
- 4° alla compilazione dei ruoli nominativi per il pagamento delle indennità ai Deputati, e degli stipendi e delle indennità al personale della Camera;
- 5° alla stipulazione e custodia dei contratti;
- 6° alla ordinazione, conservazione e distribuzione delle forniture;
- 7° alla verifica dei conti e delle fatture, ed alla emissione dei relativi mandati di pagamento con la imputazione ai rispettivi capitoli ed articoli di bilancio;
- 8° alla esecuzione delle spese liquidate ed alla vigilanza sul servizio di cassa;
- 9° alla conservazione dell'inventario del materiale mobile, ed alla sorveglianza dei magazzini, vigilando sulle responsabilità personali dell'Economo e degli altri consegnatari, a norma del Regolamento speciale approvato dal Consiglio di Presidenza;
- 10° a quanto concerne le Deputazioni e Rappresentanze della Camera ed al loro cerimoniale;
- 11° alla distribuzione delle medaglie parlamentari e delle tessere ferroviarie ai Deputati e dei fascicoli di biglietti gratuiti per le loro famiglie, dei biglietti di accesso alle varie tribune e dei biglietti d'invito diversi, dei libretti e delle richieste ferroviarie per tutto il personale della Camera;
- 12° alla vigilanza sulle tribune ed alla polizia interna del Palazzo;
- 13° al servizio postale, al servizio delle commissioni a domicilio ed al servizio sanitario;
- 14° alla vigilanza sui servizi d'ordine, di pulizia, sicurezza e solidità del Palazzo;
- 15° alla manutenzione dei fabbricati;
- 16° alla compilazione e registrazione di tutti i Decreti Presidenziali relativi al movimento del personale;
- 17° alla disciplina ed al riparto del personale operaio e subalterno ed al relativo vestiario;
- 18° alla corrispondenza d'ufficio degli Onorevoli Questori, o relativa ad affari di competenza della Questura, ed alla relativa registrazione in protocollo per numero, data, provenienza e sunto del contenuto.

Della Biblioteca.

Art. 17.

La Biblioteca provvede:

- 1° al proprio ordinamento interno e all'osservanza degli articoli 148 e 151 del Regolamento della Camera;
- 2° all'acquisto dei libri, delle carte geografiche, ecc., per la Biblioteca e per le sale di lettura della Camera, ed all'abbonamento e provvista dei giornali e delle altre opere periodiche, scelti dalla Commissione a norma dell'articolo 147 del Regolamento della Camera;
- 3° alla compilazione e stampa dei relativi inventari, indici e cataloghi ed alla spedizione delle circolari ed alle altre misure da prendersi per la restituzione dei libri in lettura;
- 4° alla liquidazione dei conti dei librai, legatori, ecc.;
- 5° alla distribuzione dei cassettoni nelle sale della Biblioteca ed alla sorveglianza del servizio dei giornali e delle riviste nelle sale di lettura;
- 6° alla corrispondenza della Commissione per la Biblioteca e dell'Ufficio ed al protocollo di tutte le lettere di competenza della Biblioteca.

Degli impiegati della Camera.

Art. 18.

I Capi servizio hanno la direzione di tutti gli affari affidati al loro Ufficio e ne sono responsabili, ripartiscono e coordinano il lavoro nel modo che credono più conveniente, con facoltà di assegnare ai singoli funzionari qualsiasi attribuzione compresa nel rispettivo servizio, e tengono l'elenco e lo stato di servizio degli impiegati da loro dipendenti.

Art. 19.

I funzionari, operai ed agenti subalterni, nominati a norma dell'articolo 5, assumono l'ufficio con lo stipendio iniziale portato dalla pianta annessa, o con quello maggiore che risulti dal computo dei servizi precedenti, a norma dell'articolo seguente. Nei casi di chiamata diretta assumono l'ufficio con lo stipendio, pure portato dalla pianta, che sia di volta in volta determinato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 20.

Agli effetti della liquidazione degli stipendi i servizi precedenti sono così computati:

a) il servizio continuativo prestato alla Camera in qualità di alunno o volontario, e quello continuativo prestato alla Camera in qualità di straordinario od avventizio, e che sia stato seguito senza interruzione dalla nomina in ruolo, è valutato per intero;

b) il servizio militare, o quello civile valido per la pensione prestato in altre Amministrazioni, è valutato per la metà.

Nei casi di cui alla lettera a) gli impiegati godono subito tanti aumenti sullo stipendio iniziale del loro grado, quanti sono i bienni di anzianità risultante dal suindicato computo, ed ove questa non coincida con l'anzianità necessaria per l'assegnazione di uno degli stipendi fissati con l'annessa tabella, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, ma riprendono poi il loro posto nei quadri di classificazione mediante corrispondente anticipo dell'aumento successivo.

Nei casi di cui alla lettera b), invece, è concessa gradualmente l'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio, quanti sono gli anni di anzianità risultante dal suindicato computo di servizi precedenti, e le frazioni di un anno, dovute a minore durata dei servizi stessi, o che residuano dall'applicazione della presente norma, danno luogo ad un'abbreviazione corrispondente.

Art. 21.

Nel mese di febbraio di ogni anno la Direzione degli Uffici di Questura provvede alla compilazione in registro apposito del ruolo di anzianità di tutti i funzionari, operai ed agenti subalterni, secondo la situazione al primo gennaio, e cura in particolar modo che da esso risultino tutti i dati di fatto occorrenti per l'assegnazione di stipendi a termini del presente Regolamento.

Durante quindici giorni consecutivi gli interessati possono prendere visione di tale ruolo, e ricorrere, entro detto termine, al Consiglio di disciplina di cui all'articolo 32, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

In mancanza di ricorsi, o subito dopo che il Consiglio stesso si sia pronunziato su quelli eventualmente presentati, il ruolo di anzianità è firmato dal Presidente e diventa definitivo.

Art. 22.

Salvo il disposto degli articoli 20, 29 e 31, i funzionari, operai ed agenti subalterni godono gli aumenti indicati nell'annessa tabella sulla base della rispettiva anzianità di servizio alla Camera, stabilita dal ruolo di cui all'articolo precedente, dopo di che sono ammessi per ogni grado ai benefici sessennali quando rimangano sei anni senza avere nomina a grado superiore o comunque aumento di stipendio.

Tutti gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Art. 23.

Nessuna modificazione a questa pianta organica può essere deliberata, se non su proposta inscritta specificamente all'ordine del giorno della seduta della Camera convocata per le cose riflettenti il suo bilancio.

Nelle eventuali modificazioni al Regolamento saranno intese le rappresentanze del personale interessato, che esporrà i suoi desiderati e le sue osservazioni per iscritto.

Art. 24.

Non saranno prese in considerazione le domande, a qualsiasi fine, che non siano presentate alla Presidenza pel tramite esclusivo dei Capi dei rispettivi Uffici.

Art. 25.

Il Segretario generale è nominato a scelta tra i Capi di Ufficio, o tra i Direttori, o per concorso pubblico;

I Direttori a scelta tra i Vice-Direttori o tra i Capi di Ufficio, o per concorso pubblico;

I Capi d'Ufficio ed i Vice-Direttori a scelta tra i Segretari, con preferenza, a parità di merito, per quelli del rispettivo servizio, o per concorso pubblico;

Il Primo Stenografo a scelta tra gli Stenografi, o altrimenti per concorso pubblico.

I Revisori per concorso tra Stenografi con almeno tre anni di anzianità di grado, o per concorso pubblico, o, in casi eccezionali, per chiamata diretta;

I Segretari per concorso pubblico, o, in casi eccezionali, per chiamata diretta;

Gli Stenografi per concorso pubblico;

Il Segretario preposto all'Archivio, il Segretario-Ragioniere della Camera, il Segretario-Ragioniere addetto alla Giunta generale del bilancio ed il Segretario-Economò a scelta tra i Primi Aggiunti o tra gli Aggiunti muniti dei titoli richiesti per il rispettivo grado, salvo che il Consiglio di Presidenza non preferisca per dati casi il concorso pubblico;

I Primi Aggiunti per anzianità di grado, a norma dell'articolo seguente;

Gli Aggiunti per concorso pubblico, o per anzianità di grado, a norma dell'articolo seguente;

Gli Assistenti per concorso interno tra i Commessi d'Aula ed i Commessi con almeno sei anni di servizio, ritenuto che a parità di merito sarà preferito il Commesso d'Aula al Commesso;

I Capi Operai a scelta tra gli Operai, o, in quanto la scelta non sia possibile, per concorso pubblico, o per chiamata diretta;

Il Primo Commesso d'Aula ed il Custode del Palazzo a scelta tra i Commessi d'Aula con almeno tre anni di anzianità di grado, o tra i Commessi con almeno sei anni;

Gli Operai a scelta tra i Commessi d'Aula, i Commessi e i Commessi aggiunti che abbiano capacità tecnica speciale, comprovata da apposito esperimento pratico, o, in quanto la scelta non sia possibile, per pubblico concorso, o per chiamata diretta;

I Commessi d'Aula, metà per anzianità tra i Commessi, e metà per concorso tra i Commessi con almeno sei anni di anzianità di grado;

I Commessi per concorso interno tra i Commessi aggiunti che siano stati confermati a norma dell'articolo 28, o, in quanto non riesca il concorso interno, per concorso pubblico;

I Commessi aggiunti per concorso pubblico.

Ai concorsi pubblici ed ai concorsi interni potranno prendere parte i funzionari, operai ed agenti subalterni della Camera, muniti dei titoli richiesti rispettivamente per i posti vacanti, indipendentemente dai limiti di età, semprechè la idoneità fisica corrisponda alle necessità del servizio.

In nessun caso potranno avere nomina al grado superiore coloro ai quali sia stata inflitta nell'ultimo triennio dal Consiglio di disciplina una punizione superiore ai 15 giorni di sospensione dallo stipendio.

Art. 26.

Gli Aggiunti provvisti dei titoli di studio indicati nel quarto comma dell'articolo seguente, e che abbiano quindici anni di anzianità di grado e diciotto di anzianità complessiva compiuti, sono nominati Primi Aggiunti.

A tale grado possono essere nominati anche gli Aggiunti non provvisti dei titoli summenzionati dopo venti anni di anzianità di grado, ma limitatamente al numero di due per il Segretario generale e gli Uffici di Questura, e di uno per la Biblioteca.

Gli Assistenti nominati a norma del precedente articolo, dopo dieci anni di anzianità di grado sono nominati Aggiunti senza ulteriore prova di esame, quante volte però, a giudizio della Presidenza, vi sia affinità tra le funzioni esercitate da ciascuno di essi col grado di Assistente e quelle che avrebbero col grado di Aggiunto, esclusi in ogni caso i posti di Aggiunto assegnati dall'annessa pianta organica alla Segreteria, alla Statistica Legislativa ed alla Biblioteca, nonchè, per quanto riguarda gli Uffici di Questura, i posti di Aiuto Ragioniere e di Aiuto Economo.

Art. 27.

Nei concorsi pubblici per i posti di Segretario generale, Direttore, Capo d'Ufficio e Vice Direttore saranno determinati volta per volta dal Consiglio di Presidenza il limite di età ed i titoli speciali da richiedersi in aggiunta a quelli prescritti rispettivamente per i posti di concetto o di ragioneria.

Per i posti di Revisori, Segretari e Stenografi sarà richiesta età non superiore ai 35 anni e la presentazione di una laurea conseguita in un Istituto Superiore;

Per i posti di Segretario preposto all'Archivio, di Segretario-Ragioniere e di Segretario-Economo età non superiore ai 35 anni e licenza liceale o di Istituto tecnico o di Scuola commerciale media;

Per i posti di Aggiunto, età non superiore ai 30 anni e licenza di Liceo o di Istituto tecnico;

Per i posti di Assistente, età non superiore ai 30 anni e licenza di Ginnasio inferiore o di Scuola tecnica;

Per i posti di Primo Commesso d'Aula e di Custode del Palazzo età non superiore ai 40 anni e licenza elementare superiore;

Per i posti di Capi Operai ed Operai, età non superiore ai 40 anni, licenza elementare superiore e certificati tecnici richiesti per le attribuzioni loro assegnate (patente di conduttore di caldaie a vapore, od attestazioni comprovanti la perfetta conoscenza di apparecchi elettrici, ecc.);

Per i posti di Commessi e Commessi aggiunti, età non superiore ai 30 anni e licenza elementare superiore.

In nessun caso sarà ammessa la presentazione di titoli equipollenti.

In ogni concorso il Consiglio di Presidenza determinerà i titoli opportuni, e del pari una o più prove di esame, scritte ed orali, o gli esperimenti tecnici, in relazione alla natura del posto da coprirsi.

Nei concorsi interni coloro che riescano classificati nel primo terzo della graduatoria potranno essere chiamati a coprire i posti che si facciano vacanti entro due anni dalla definizione dei concorsi: nei concorsi esterni se si facciano posti vacanti entro un anno.

Il concorrente il quale entro un mese dalla nomina non abbia assuoto l'ufficio senza giustificato motivo, si intenderà senz'altro dimissionario.

Art. 28.

I funzionari, operai ed agenti subalterni di prima nomina saranno confermati dopo un periodo di prova di cinque anni, altrimenti si intenderanno senz'altro dispensati dal servizio.

A tutti indistintamente è vietato di occupare altri uffici od impieghi continuativi o temporanei retribuiti, di collaborare nella stampa politica periodica e di esercitare qualsiasi professione, commercio, industria o mestiere.

In caso di contravvenzione saranno dispensati dal servizio con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente della Camera o del Consiglio di disciplina di cui all'articolo 32.

Art. 29.

La nomina al grado superiore è deliberata dal Consiglio di Presidenza a termini dell'articolo 5, e, salvo il disposto del comma seguente, dà diritto all'assegnazione dello stipendio del nuovo grado, che corrisponda alla posizione di anzianità stabilita dal ruolo pubblicato a norma dell'articolo 21, e, per quanto riguarda i servizi precedenti, determinata con le riduzioni di cui all'articolo 20.

Nelle nomine ai quattro gradi direttivi o al grado di Capo Operaio, ed in quelle che importino passaggio di categoria, l'assegnazione dello stipendio ha luogo computando il servizio alla Camera soltanto per la metà.

All'anzianità risultante dall'applicazione delle norme dei due precedenti comma sono aggiunti per intero i periodi di anticipazione di carriera concessi personalmente per merito distinto, o sono detratti, pure per intero, i periodi di ritardo derivanti dall'applicazione di norme generali di legge; e quando, a termini dell'articolo 25, il concorso interno o la scelta possano aver luogo fra impiegati di diverso grado, a quelli del grado superiore che siano nominati è concesso un beneficio di quattro anni. Uguale beneficio è accordato anche agli Operai promossi al grado di Capo Operaio.

In tutti i casi nei quali l'anzianità stabilita nei modi suindicati non coincida con quella necessaria per l'assegnazione di uno degli stipendi del nuovo grado, è assegnato lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, ma poi l'impiegato riprende il proprio posto nei quadri di classificazione mediante corrispondente anticipo dell'aumento successivo.

Qualora, invece, l'anzianità stessa sia rappresentata da un numero d'anni superiore a quello fissato dall'annessa tabella per il normale svolgimento della carriera nel nuovo grado, è corrisposto, in aggiunta allo stipendio massimo, e sulla base di esso, un assegno dell'uno per cento per ogni anno computato in più. Non si tiene conto delle frazioni di anno inferiori o pari a sei mesi.

Tale assegno di anzianità, che in nessun caso può superare l'importo dei due aumenti sessennali del nuovo grado, è considerato ad ogni effetto come stipendio, ed è assorbito in parti uguali dai due aumenti suddetti.

Art. 30.

A fine d'anno il Segretario generale farà una relazione al Consiglio di Presidenza sull'andamento dei vari Uffici, raccogliendo le proposte dei rispettivi Capi servizio, col giudizio su ciascun impiegato. Le osservazioni saranno comunicate ad ogni singolo interessato per le eventuali sue spiegazioni o risposte.

Art. 31.

In via eccezionale ai funzionari, operai ed agenti subalterni che diano speciali e riconosciute prove di intelligenza e di zelo nell'adempimento dei loro doveri, potrà essere deliberato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del rispettivo Capo servizio, un encomio, il quale farà anticipare di un anno l'aumento di stipendio in corso.

Tale concessione potrà essere deliberata soltanto col voto favorevole dei due terzi dei presenti, e per non più di due funzionari e cinque fra operai ed agenti subalterni per ogni esercizio finanziario.

Nessuno potrà ricevere più di due encomi durante tutto il decorso della propria carriera.

Gli operai ed agenti subalterni potranno fregiarsi di un distintivo da stabilirsi a cura degli Onorevoli Questori.

Art. 32.

È costituito un Consiglio di disciplina presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente da lui delegato ogni anno nel mese di Gennaio, e composto di un Questore, pure delegato dal Presidente per ogni anno nel mese di Gennaio, dei Capi servizio e di un rappresentante dei funzionari, e di uno del personale operaio e subalterno. Questi due rappresentanti saranno designati a maggioranza assoluta di voti mediante scheda segreta da deporre in apposite urne in un giorno che sarà designato al principio di ogni anno, e dureranno in carica per tutto l'anno. Ove il rappresentante dei funzionari, o quello del personale operaio e subalterno, venisse a mancare per qualsiasi motivo, sarà con le stesse norme sostituito.

Art. 33.

Il Consiglio di disciplina istruisce i procedimenti disciplinari, deliberando le punizioni che sono di sua competenza, e decide sui reclami avanzati per la rettifica delle posizioni di anzianità indicate nel ruolo di cui all'articolo 21.

Potrà essere chiamato dal Consiglio di Presidenza a dare il suo parere su questioni attinenti ai diversi servizi.

Art. 34.

Al funzionario, operaio od agente subalterno sottoposto a procedimento disciplinare sarà data comunicazione, per iscritto, a cura del Consiglio di disciplina, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare, dentro un congruo termine da stabilirsi, i documenti giustificativi e anche ad esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.

Art. 35.

Le punizioni che possono essere inflitte ai funzionari, operai ed agenti subalterni sono le seguenti:

a) ammonizione semplice o ammonizione registrata nello stato di servizio, inflitte dai rispettivi Capi servizio;

b) sospensione dallo stipendio da un giorno ad un mese o sospensione dallo stipendio e dal grado da un mese e un giorno a sei mesi, inflitte su richiamo del Presidente o degli Onorevoli Questori dal Consiglio di disciplina; la prima, nei casi urgenti e nei riguardi del personale operaio e subalterno, dagli Onorevoli Questori fino al limite di 8 giorni, e, nell'assenza di entrambi, dal Direttore della Questura fino al limite di 3 giorni;

c) revocazione e destituzione deliberate dal Consiglio di Presidenza su proposta del Consiglio di disciplina.

Le punizioni di cui alle lettere b) e c) hanno gli effetti di legge.

Art. 36.

Le deliberazioni della Presidenza della Camera riguardanti il personale saranno, di volta in volta, comunicate per iscritto agli interessati.

Art. 37.

A favore delle famiglie dei funzionari, operai ed agenti subalterni i quali muoiano prima del termine minimo stabilito per la liquidazione della pensione, saranno stipulati d'ufficio con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni speciali contratti temporanei a premio unico ed a capitale variabile.

La durata dell'assicurazione sarà limitata al periodo di tempo fra la data della nomina in pianta stabile e il giorno in cui per l'impiegato comincerà il diritto al trattamento di riposo.

Il capitale assicurato sarà tale, che sommato con la indennità liquidata dallo Stato in luogo della pensione sia pari a tre annate dell'ultimo stipendio effettivamente percepito dall'impiegato.

I premi saranno pagati per due quinti con ritenuta da fare sullo stipendio di coloro per i quali le assicurazioni furono stipulate, e per i restanti tre quinti graveranno sul bilancio della Camera.

Art. 38.

In caso di morte dell'impiegato, alla vedova sarà corrisposta una pensione pari alla metà della pensione liquidata o da liquidarsi al marito: coesistendo figli minorenni, la pensione sarà aumentata fino ai due terzi, i quali continueranno ad essere goduti dai figli durante la minore età anche in caso di premorienza della madre.

Art. 39.

Gli impiegati che abbiano compiuto 35 anni di servizio valevole per la pensione hanno diritto di chiedere di essere collocati a riposo.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di collocare d'autorità a riposo quelli che siano in tali condizioni.

Sia nell'uno che nell'altro caso sarà assegnato a tali impiegati un integramento di pensione fino a raggiungere i nove decimi dello stipendio goduto al momento del collocamento a riposo. È riconosciuta inoltre la facoltà alla Presidenza di fare concessioni speciali in caso di meriti eccezionali.

Gli integramenti di pensione assegnati in applicazione del presente articolo e di quello precedente graveranno sul bilancio della Camera, ed il pagamento di essi sarà condizionato alla presentazione del libretto di pensione rilasciato dallo Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Ai funzionari, operai ed agenti subalterni attualmente in servizio sarà assegnato, dal 1° dicembre 1919, e secondo il grado di cui sono investiti, lo stipendio portato dall'annessa tabella, che risulti, salvo il disposto del seguente articolo 2, dall'applicazione retroattiva degli articoli 20, 22 e 29 del Regolamento. Sarà anche tenuto conto, nella determinazione degli stipendi immediati e futuri, degli aumenti sessennali che, indipendentemente dai benefici derivanti da miglioramenti di carattere generale ed organico, sarebbero singolarmente spettati o spetterebbero a termini dei citati articoli 22 e 29.

Nei casi in cui l'anzianità non coincida con quella necessaria per l'assegnazione di uno degli stipendi indicati nella tabella stessa, a detti funzionari, operai ed agenti subalterni saranno applicate le disposizioni del quarto comma dell'articolo 29 surricordato.

Con l'attuazione delle presenti norme sono aboliti gli aumenti percentuali portati dal Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e già conservati a titolo di assegno personale a favore di tutti gli operai ed agenti subalterni e dei funzionari fino al grado di Aggiunto incluso.

Art. 2.

Gli attuali Aggiunti provvisti dei titoli indicati nel quarto comma dell'articolo 27 del Regolamento avranno la nomina al grado di Primo Aggiunto dopo compiuti quindici anni di grado: quelli non provvisti dei titoli stessi l'avranno dopo trascorso il periodo di tempo e con i limiti stabiliti dall'articolo 26.

Gli attuali Assistenti che abbiano compiuto dieci anni di grado saranno nominati Aggiunti senza prova di esame, ma se al grado di Assistente (o di Distributore, secondo la pianta in vigore fino al 1° luglio 1907) siano stati elevati avendo preso parte ad un concorso interno senza esame, ovvero sia a scelta, il periodo di anzianità da computare per intero a norma dell'articolo 29 del Regolamento è ridotto a soli dieci anni, giusta il criterio stabilito al terzo comma dell'articolo 26 del Regolamento medesimo.

Ai soli effetti dell'applicazione del suindicato articolo 29, il grado già esistente di Sotto Capo Operaio è equiparato a quello di Capo Operaio.

Art. 3.

Il personale in servizio da dieci anni alla data dell'applicazione del presente organico, compresi nel computo anche gli anni di servizio militare, è dispensato dalla esibizione dei titoli di studio per presentarsi ai concorsi per i posti vacanti fino al grado di Aggiunto incluso. A parità di altri titoli è titolo di preferenza l'essere stato combattente.

Gli Inservienti che entrarono alla Camera nell'anno 1907 in seguito a regolare concorso, e coloro che, in conseguenza della graduatoria stabilita nel concorso stesso, furono assunti in servizio successivamente, avranno la promozione a Commessi in deroga alla disposizione dell'articolo 25.

Art. 4.

È data facoltà al Consiglio di Presidenza di coprire i posti che si rendano vacanti nel ruolo dei Commessi aggiunti, scegliendo fra gli attuali avventizi adibiti a lavori di fatica coloro che abbiano i requisiti voluti dal Regolamento ed abbiano dato migliore prova di zelo e di disciplina.